

## CAPITOLO 6

### Diritti ed obblighi dei partecipanti al contratto di rete

Nella disciplina in commento certamente grande importanza riveste la definizione del contenuto del rapporto che viene ad instaurarsi tra le imprese entrate nella rete e quindi delle prestazioni e dei comportamenti collaborativi che dalle stesse sulla base della rete si attendono.

Al tempo stesso, l'ampiezza concessa all'autonomia privata dalla norma di legge, in tema di obblighi e diritti assunti da ciascun partecipante (lett. c) dell'art.4 ter de "la legge"), costituisce uno degli elementi di elasticità della figura, che permetterà di impiegarla in una gamma diversificata di soluzioni: da quelle nelle quali gli obblighi saranno limitati sotto più profili e l'integrazione raggiunta tra le imprese sarà, di conseguenza, modesta; a quelle nelle quali gli obblighi saranno decisamente più estesi e penetranti e riguarderanno più aspetti della vita delle imprese stesse e dunque il loro coinvolgimento nella rete sarà particolarmente significativo.

La norma infatti precisa che le imprese che entrano a far parte della rete si *"obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*; mentre uno dei contenuti necessari dell'atto contrattuale riguarda (lett. c) *"la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante..."*.

"La legge", in punto di obblighi dei partecipanti, prevede un unico contenuto obbligatorio, peraltro operante nel solo caso in cui il contratto scelga di prevedere l'istituzione di un fondo comune:

*"[...c) .....e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,*





*la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo[...].*

Al riguardo *“la legge”* parla di "conferimento", richiamando l'idea di trasferimento di proprietà o di diritti su un bene: al riguardo si pone in tale contesto, tutta la problematica relativa al fondo comune ed in particolare alla titolarità dello stesso anche alla luce dell'assenza di soggettività che connota il contratto di rete.

Per gli obblighi di contribuzione al funzionamento del fondo comune, l'accostamento alle regole dettate in materia di consorzio pare il riferimento più vicino: si tratta, infatti, di figura (il consorzio) che deroga ai principi altrimenti applicabili alle società e che consente la previsione di contributi ulteriori rispetto ai primi, determinati in contratto, legati alle esigenze di mantenimento della struttura con criteri di efficienza (tendenziale pareggio dei costi con i ricavi).

Gli obblighi, cui si fa riferimento nella norma, sono obblighi che gli aderenti assumono l'uno verso gli altri e/o, eventualmente, verso alcuni di essi, anche alla luce di quell'idea di crescita individuale e collettiva che la rete persegue.

Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di *dare* o di *facere*; potranno essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che periodica; potranno avere ad oggetto di massima qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica (esempi che sono stati esaminati oltre al danaro o a singoli beni, l'utilizzo di mezzi di trasporto, di ambienti, di segni distintivi, di merci, di impianti, di strumenti pubblicitari e forse anche di personale). In generale, si potrà anche, secondo le regole generali, fare riferimento alla figura di un arbitratore, operante ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. In ogni caso il contenuto delle prestazioni dovrà essere lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.

Per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento non paiono esservi ostacoli a prevedere - secondo le regole generali - una clausola penale ex art. 1382 C.C., che anzi risulterà particolarmente opportuna in alcuni casi.

In genere i diritti e gli obblighi, tenuto conto delle attività che *“la legge”* individua, potranno aver ad oggetto: lo scambio di informazioni; lo scambio di prestazioni non meglio individuate; l'assolvimento di un obbligo di collaborazione.

Si è altresì osservato come lo stesso programma comune potrebbe individuare

obblighi di prestazioni dei contraenti progressivi nel tempo, fissando in tal modo livelli di evoluzione e di sempre più intensa collaborazione, in vista del raggiungimento, *step by step*, di quel progresso individuale e collettivo che pare essere uno dei tratti tipici della figura.

Le prestazioni possono avere i contenuti più diversificati come si diceva, a seconda anche degli ambiti di operatività delle imprese interessate e del complessivo programma in cui sono inserite: ne potrebbero essere esempi astratti creazione e tutela di un marchio comune; sviluppo di attività di ricerca anche appaltata ad altri; elaborazione di disciplinari tecnici, di produzione o di commercializzazione (specie se il contratto di rete riguardi una filiera cosiddetta); messa in rete di informazioni attinenti allo sviluppo di un programma di ricerca, autogestito o appaltato; scambio di prodotti fra segmenti di una filiera; integrazione delle attività di soggetti diversi andando a prevenire eventuali conflittualità; messa a punto o aggiornamento di protocolli operativi con parti terze; contrattualistica inerente le forniture alla rete.

Ancora ed in particolare: obblighi di riservatezza; obblighi di contribuzione al funzionamento della struttura comune; obblighi inerenti i limiti alla concorrenza tra le imprese partecipanti.

Con riguardo a tale ultimo profilo, si rinvia alle precisazioni effettuate in punto di durata del contratto di rete e di durata del patto di non concorrenza.

Relativamente ai diritti dei partecipanti, decisamente sottodimensionati rispetto agli obblighi nei contratti di rete che la prassi fin qui ha conosciuto, oltre a quelli di fare uso dei segni propri della rete se creati o quando creati, e a quelli di avere - anche a seconda della strutturazione del contratto ed alla sua relativa parte organizzativa e di rapporti - una voce relativamente alle vicende ed alla gestione della rete, di fruire dei vantaggi offerti dalla rete, può essere messo in luce quanto attiene alle modalità, che devono essere fissate, di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici.

## **Esempi di previsioni contrattuali**

Seguono alcuni esempi di previsioni contrattuali in tema di obblighi (e diritti) dei partecipanti nell'ambito dei contratti di rete fino ad ora concretamente stipulati (formulazioni adattate e rese generali, considerando che in qualche caso vengono





anche previsti, oltre ad obblighi più ampi, anche specificazioni nel tempo, anno per anno, impresa per impresa, delle attività da compiere e degli investimenti relativi da effettuare):

Le imprese aderenti assumono l'obbligo di:

- *partecipare alla costituzione di un fondo comune mediante l'apporto di euro....*
- *contribuire alle spese di gestione ...*
- *attenersi alle decisioni degli organi della rete*
- *svolgere le attività previste nei progetti cui partecipano, che verranno elaborati dall'organo comune*
- *uniformarsi ai disciplinari emanati dal ... comitato di gestione della rete*
- *rispettare un unico codice etico all'uopo predisposto ...*
- *definire linee comuni di comportamento*
- *concordare le modalità, la tempistica e quant'altro connesso alla gestione e realizzazione degli obiettivi del contratto in relazione ai compiti e mansioni spettanti a ciascun membro*
- *non servirsi di segni distintivi diversi da quelli della rete*
- *usare il marchio della rete inserendolo nei propri prodotti*
- *inserire in ogni forma di pubblicità utilizzata per la commercializzazione dei servizi e prodotti offerti il marchio della rete*
- *rispettare i termini di consegna derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali varati in seno alla rete*
- *consentire ispezioni al personale incaricato dalla rete al fine di valutare compatibilità ed idoneità dei prodotti*
- *non aderire ad altri contratti di rete aventi il medesimo oggetto o a comitati o strutture promozionali*
- *assicurarsi in modo ritenuto idoneo dal comitato di gestione*
- *fornire libero accesso ai propri impianti alle imprese partecipanti alla rete nei normali orari*
- *fornire informazioni ... sull'avanzamento materiale, economico-amministrativo e tecnico-scientifico della parte di progetto di propria competenza ... ovvero tutti i dati che venissero richiesti, ai fini dell'attività di monitoraggio del progetto*

- *comunicare all'organo di gestione le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di consentire allo stesso di darne avviso alle autorità competenti*
- *informare immediatamente le altre imprese aderenti di qualsiasi evento relativo al proprio contributo al progetto, nella misura in cui influisca o sia suscettibile di influire sull'esecuzione degli obblighi delle altre imprese aderenti*
- *a non diffondere a terzi notizie riservate di cui sono venuti a conoscenza nella gestione dei rapporti di rete, anche dopo la scadenza del presente contratto*
- *non divulgare le informazioni di cui vengano a conoscenza da una impresa della rete per scopi estranei al contatto di rete e ad utilizzarle unicamente nell'ambito e ai fini di quest'ultimo*
- *trattare come riservate le stesse informazioni*
- *restituire alla impresa mittente tutte le cose ed i documenti ricevuti al riguardo*
- *imporre l'obbligo di segretezza a chiunque partecipi all'esecuzione del progetto in veste di consulente o altrimenti*
- *non affidare in tutto o in parte la progettazione e l'esecuzione dei rispettivi lavori a terzi nell'ambito del progetto di rete, salvo accordo preventivo dell'assemblea delle imprese aderenti*
- *collaborare per fornire studi ed informazioni utili allo svolgimento del programma di rete, rispettando tempi e modalità richieste*
- *mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e logistiche per attuare il programma di rete secondo le modalità che saranno reciprocamente definite e previste dal budget predisposto*
- *adottare criteri di valutazione dei costi come definiti dal comitato di gestione della rete*
- *rendicontare le attività svolte sia a favore della rete che dei clienti secondo specifiche che saranno approvate dal comitato di gestione della rete*
- *predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche, ivi incluse le relazioni finali*
- *adoprarsi per offrire ai clienti propri e di ciascuna impresa partecipante i ser-*





*vizi offerti dalla rete*

- *condividere e mettere a disposizione laboratori di ricerca ...*
- *comunicare all'organo preposto ... i dati tecnici relativi alle proprie prestazioni che possono essere necessarie alle altre imprese aderenti per progettare ed eseguire la loro parte*
- *partecipare a riunioni e incontri di studio organizzati dalla rete per la ricerca*
- *partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti alla rete*
- *organizzare tavoli tecnici e seminari di approfondimento sui temi ...*
- *eseguire la progettazione tecnica relativa alla parte del progetto di loro competenza, curandone la realizzazione dello scopo generale del contratto di rete*
- *agire in buona fede per attuazione del programma di rete*
- *in considerazione del fatto che il contratto è stato basato sull' "intuitus personae" e sulla fiducia riposta dai contraenti nella persona dei rappresentanti degli stessi, a non farsi rappresentare nei rapporti di rete da soggetti diversi da quelli intervenuti all'atto*
- *eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati*
- *compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell'oggetto del contratto di rete e di darsi reciprocamente la massima assistenza per la realizzazione del medesimo*
- *risarcire i danni subiti dalle altre imprese aderenti qualora la cattiva esecuzione dei propri obblighi o delle proprie prestazioni di beni o servizi provochi la revoca totale o parziale delle agevolazioni assegnate alle altre imprese aderenti al contratto di rete o causi un danno ad uno o più imprese aderenti*

*Le imprese aderenti avranno il diritto:*

- *all'uso del logo, dei segni della rete*
- *a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla rete*

- *ad essere informate compiutamente dell'attività della rete*
- *a partecipare a tutti i benefici derivanti dal contratto di rete*
- *a beneficiare delle invenzioni dei miglioramenti e delle procedure apportate dai risultati dell'attività di rete*
- *a liberamente decidere se partecipare al progetto di volta in volta che verrà presentato dall'organo decisionale comune, per ogni progetto essendo comunque necessaria l'adesione di almeno due partecipanti; i non partecipanti ad uno specifico progetto e/o attività non assumeranno alcun obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto e/o attività*